



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atto n. 22 del 02/05/2022

Oggetto: Riserva di spazi di sosta adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria nella Via Sicilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 7, comma 1, lett. d), del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, con il quale viene previsto, fra l'altro, che: "nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale";
- Visto l'art. 120, comma 2 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada con il quale fra l'altro, sono state indicate le figure di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide, munite dell'apposito contrassegno;
- Considerato che con nota del 04/04/2022 acquisita al Protocollo Generale con il n. 2591 è stata presentata, da un residente, un'istanza per l'istituzione, nella Via Sicilia, di uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di soggetti disabili;
- Atteso che si rende necessario provvedere a riservare apposito spazio per i veicoli al servizio di persone invalide nella via Sicilia;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Vista il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- 1) Di riservare uno spazio per la sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, nella Via Sicilia fronte civico 2;
- 2) Il Responsabile del Servizio Tecnico è incaricato, tramite gli operai comunali, dell'apposizione, nel rispetto delle norme prima richiamate, del segnale di cui alla Figura II. 79/a del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.
- 3) Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
- 4) I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.
- 5) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
Ziranu Marco